



Patent Box e start up

8 Maggio 2018



Perché il Patent Box può essere un'opportunità per le start up

Categorie di *intangibles* agevolabili

Approcci possibili nella determinazione del *bonus*

Impatti sulle procedure aziendali ai fini della disciplina del patent box

Q&A

Perché il Patent Box può essere un'opportunità per le start up

Perché il Patent Box può essere un'opportunità per le start up

Il Regime di Patent Box prevede la detassazione parziale del reddito derivante dall'uso diretto o indiretto di IP.

Normativa / prassi di riferimento:

- Legge di Stabilità 2015 e 2016;
- Decreto attuativo 30 luglio 2015;
- Circolari successive (n.36/E Dicembre 2015, circolare n.11/E Aprile 2016);
- D.M. 28 novembre 2017 - revisione del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali.

Beneficiari:


- Soggetti titolari di reddito di impresa residenti in Italia
- Stabili organizzazioni di soggetti residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione

Perché il Patent Box può essere un'opportunità per le start up



* A regime dall'esercizio 2017 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Perché il Patent Box può essere un'opportunità per le start up




Perché il Patent Box può essere un'opportunità per le start up

Procedura di Ruling

Nell'ambito del Patent Box, si tratta di una procedura volta ad raggiungere un accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate (in particolare si tratta delle Direzioni Regionali), finalizzato alla condivisione della metodologia da applicare per identificare il reddito attribuibile ai beni immateriali oggetto di agevolazione.

Fasi della procedura:



Vantaggi derivanti dalla procedura di ruling:

- Certezza applicazione agevolazione;
- Conoscenza diretta Agenzia / Società;
- Creazione rapporto collaborativo e di fiducia.

Perché il Patent Box può essere un'opportunità per le start up

Procedura di Ruling - Accesso agevolato per le piccole e medie imprese

- Le microimprese, piccole e medie imprese (come definite dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee 2003/361/CE) accedono alla procedura di ruling, attraverso modalità semplificate stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto del principio comunitario del contenimento degli oneri amministrativi;
- La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
- La semplificazione riguarda la non obbligatorietà per l'impresa di illustrare, nelle memorie integrative, i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, dei beni immateriali oggetto di agevolazione e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati.
- Questi ultimi potranno essere definiti in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate nel corso della procedura di accordo preventivo.
- *E' comunque consigliabile che la società in fase di istanza proponga un metodo di calcolo ed un apposito studio economico al fine di "fare la prima mossa" sulla base della propria conoscenza del proprio business.*


Perché il Patent Box può essere un'opportunità per le start up

Significativa opportunità per le start-up in quanto:

- L'obiettivo della norma riguarda l'incentivazione dello svolgimento e gli investimenti in attività di R&D in Italia;
- Si tratta di società che in molti casi sviluppano idee innovative che confluiscono in brevetti, *software* o altri IP agevolabili;
- L'attività di R&D svolta dalle start up è intensa e spesso effettuata internamente;
- Alta potenzialità dei beni immateriali di generare redditi una volta che le prime fasi di generazione e sviluppo prodotto sono entrate a regime.

Perché il Patent Box può essere un'opportunità per le start up

E' presumibile che il Patent Box risulti particolarmente appetibile per le "Start up innovative" (d.l. 179/2012) alla luce delle caratteristiche di queste ultime:



Tali caratteristiche, che rendono una start up "innovativa", sono piuttosto allineate alle condizioni necessarie per accedere al regime del Patent Box.

Categorie di *intangibles* agevolabili

Categorie di *intangibles* agevolabili

A seguito del D.M. 28 novembre 2017, il regime di Patent Box ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:

- a) **software** protetto da copyright;
- b) **brevetti industriali**, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- c) **disegni e modelli**, giuridicamente tutelabili;
- d) processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. **know-how**);

Vincolo di complementarità: due o più beni immateriali tra quelli indicati alle lettere da a) a d), collegati tra loro da un vincolo di complementarità tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi (c.d. **beni complessi**).

Categorie di *intangibles* agevolabili

Istanze presentate e non decadute al 31.12.2015 divise per categoria di beni immateriali agevolabili:

<i>Software</i>	Brevetti	Marchi	Disegni e Modelli	<i>Know-how</i>	Totale
304	687	1518	445	742	3696
8,23%	18,59%	41,07%	12,04%	20,08%	100%

Istanze presentate e non decadute al 31.12.2016 divise per categoria di beni immateriali agevolabili:

<i>Software</i>	Brevetti	Marchi	Disegni e Modelli	<i>Know-how</i>	Totale
485	572	1260	329	619	3265
14,85%	17,52%	38,59%	10,08%	18,96%	100%

Fonte: VI COMMISSIONE PERMANENTE, risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-11389, 18 maggio 2017

Approcci possibili nella determinazione del *bonus*

Approcci possibili nella determinazione del *bonus*

Utilizzo diretto

La normativa italiana prevede che: "*Il contributo [dell'IP al reddito da utilizzo diretto] è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall'OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento.*"



Approcci possibili nella determinazione del *bonus*

Utilizzo diretto: Metodo *Comparable Uncontrolled Price* ("CUP")

Metodo appropriato ai fini dell'identificazione dei tassi di *royalty* di mercato.

Il metodo può essere applicato in due differenti modalità:

- **CUP interno:** confronto tra le condizioni che l'impresa applica in una transazione con parti correlate e quelle che la stessa impresa adotta, in circostanze simili, con soggetti terzi indipendenti;
- **CUP esterno:** confronto tra le condizioni che l'impresa applica in una transazione con parti correlate e quelle che, in circostanze simili, sono adottate tra soggetti terzi indipendenti.

Approcci possibili nella determinazione del *bonus*

Utilizzo diretto: *Residual Profit Split Method* ("RPSM")

Nell'ambito del regime di Patent Box, il Profit Split è utilizzato per determinare la ripartizione dei redditi all'interno della stessa impresa, tra le diverse funzioni esercitate, al fine di isolare il profitto residuale attribuibile al bene immateriale.

Appare particolarmente utile fare riferimento alla variante di tale metodo definita *Residual Profit Split*. Tale approccio assume di isolare il reddito attribuibile alle funzioni cosiddette "routinarie" dal risultato economico dell'impresa consentendo, per differenza, la determinazione dell'utile o perdita residua derivante dall'utilizzo dei beni intangibili.

Approcci possibili nella determinazione del *bonus*

Utilizzo indiretto


Concessione in uso dei beni immateriali a terzi o a parti correlate

- Se accordo di licenza con parti terze: non prevista la procedura di ruling;
- Se accordo di licenza con parti correlate: accesso opzionale alla procedura di ruling



Approcci possibili nella determinazione del *bonus*

Componenti del calcolo del reddito agevolabile



Approcci possibili nella determinazione del *bonus*

Nexus ratio

- Come mostrato nella slide precedente, il reddito derivante dall'utilizzo dell'IP deve essere moltiplicato per il *nexus ratio*, al fine di identificare il reddito agevolabile.
- Il nexus ratio quantifica l'impatto delle attività di R&D sostenute dalla società stessa, al fine di allinearsi all'Action 5 dei BEPS, secondo cui *"ogni regime preferenziale dev'essere suffragato da un'attività economica sostanziale"*.
- I costi qualificati includono tutti i costi di R&D sostenuti direttamente dal beneficiario, oppure i costi per attività di R&D commissionate a università, enti di ricerca o società terze.
- I costi complessivi aggiungono ai costi qualificati anche i costi per attività di R&D svolte da consociate o costi di acquisizione/licenza dell'IP.
- Ai fini del calcolo del Nexus, occorre considerare, a partire dal FY2018, tutti i costi sostenuti a partire dall'esercizio 2015.

Approcci possibili nella determinazione del *bonus*

Meccanismo di *recapture* delle perdite

"L'impresa, in previsione di aderire al regime agevolato ovvero successivamente all'adesione, avrà l'onere di determinare il reddito prodotto dal bene immateriale che, soprattutto nelle fasi iniziali della ricerca, potrebbe risultare negativo."

"Si ritiene, infine, che le perdite generate in vigenza del regime del Patent Box dovranno essere recuperate, attraverso un meccanismo di "recapture" nell'ambito del medesimo regime di Patent Box, nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi. Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento."

Pertanto, per un corretto funzionamento dell'agevolazione è necessario tenere memoria, a far data dall'anno 2015, del risultato fiscale differenziale relativo all'IP anche negli esercizi in cui l'azienda non aveva ancora esercitato l'opzione per entrare nel regime.

Il meccanismo di compensazione delle perdite opera con riferimento al singolo IP di riferimento: non andranno quindi compensate con eventuali redditi generati da altri IP oggetto di agevolazione.

Tale procedura è valida per tutte le società, ma assume particolare rilevanza nel caso delle start up.

Impatti sulle procedure aziendali ai fini della disciplina del Patent Box

Impatti sulle procedure aziendali ai fini del Patent Box

Tracking & tracing

- I soggetti che intendono beneficiare del Patent Box devono tenere traccia delle spese, delle attività di R&S e dei relativi redditi al fine di poter provare che i redditi agevolati sono effettivamente collegati ai costi qualificati (sistema di *tracking & tracing*).
- Il periodo di tracciatura analitica obbligatoria per singolo IP inizia nel 2015, in quanto, dall'anno 2018, le imprese dovranno individuare un coefficiente differente per ciascun bene immateriale oggetto di opzione che farà riferimento alle spese di ricerca e sviluppo sostenute a far data dall'anno 2015.
- Spesso a livello gestionale avviene il riconoscimento solo di *bundle* IPs, è quindi necessaria l'implementazione di un metodo di monitoraggio ragionevole basato su criteri coerenti, idonei ad una misurazione oggettiva.

Q&A



Filippo Bertoletti

Partner - Transfer pricing

fbertoletti@kpmg.it

Filippo Calatroni

Senior Manager - Transfer Pricing

fcalatroni@kpmg.it

Federico Faccioli

Manager - Transfer Pricing

ffaccioli@kpmg.it

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione. Le informazioni qui riportate, rappresentano l'opinione personale degli autori.



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").